Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 16 agosto 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1971, n. **594**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, concernente provvidenze creditizie per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti commi:

« Alle imprese industriali che al momento della concessione del credito abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, se ubicate nei territori del centro-nord, e non superiore a 400 milioni di lire, se ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato sui finanziamenti che saranno effettuati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623.

La garanzia di cui al comma precedente può essere accordata sui finanziamenti destinati alla costruzione di nuovi impianti industriali o per il rinnovo, la conversione e l'ampliamento di impianti industriali già esistenti, a condizione che il nuovo investimento non superi rispettivamente i 200 milioni di lire per le imprese ubicate al di fuori dei territori di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i 400 milioni di lire per le imprese ubicate entro i territori di cui alla legge predetta ».

All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i finanziamenti a favore degli enti economici e collettivi, di cui all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, il limite di lire 200 milioni è elevato a lire 350 milioni ».

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:

« Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 15 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, sono conferite le seguenti somme:

lire 5.500 milioni per l'anno 1971
» 5.000 » » » 1972
» 8.500 » » » 1973
» 11.500 » » » 1974
» 14.500 » » » 1975
» 14.500 » » » 1976
» 14.500 » » » 1977
» 14.500 » » » 1978
» 11.500 » » » 1979
» 8.500 » » » 1980
» 5.000 » » » 1981 ».

All'articolo 11, *primo comma, le parole*: « lire 14.100 milioni », *sono sostituite con le parole*: « lire 16.600 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — PRETI — GIOLITTI — GAVA — ATTAGUILE — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1971, n. 595.

Approvazione del nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale venne istituita in Roma, ed eretta in ente morale, l'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto lo statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1956, numero 805;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, concernente provvedimenti per l'ippicoltura;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1969, e successive modificazioni, con il quale venne sciolto il consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. e nominato un commissario governativo con l'incarico, tra l'altro, di predisporre un nuovo schema di statuto dell'ente;

Vista la delibera n. 158 del 24 marzo 1971 del predetto commissario concernente la proposta di un nuovo statuto;

Ritenuta la necessità di dare all'U.N.I.R.E. nuove norme statutarie più idonee ad assicurare all'ente un funzionale ricambio dei propri organi ed una maggiore rispondenza delle strutture alle esigenze del settore ippico ed al perseguimento delle finalità pubbliche ad esso demandate;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), con sede in Roma, nel testo allegato al presente decreto, composto di ventidue articoli e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1971
Atti del Governo, registro n. 243, *foglio n.* 116. — CARUSO

Statuto dell'U.N.I.R.E.

TITOLO PRIMO

PERSONALITA' E SCOPI

Art. 1.

(*Natura giuridica dell'ente*)

L'unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), con sede in Roma, ha personalità giuridica pubblica.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che assicura, con ogni necessario intervento, la piena rispondenza dell'attività dell'ente ai fini istituzionali.

Art. 2.

(*Compiti dell'ente*)

L'U.N.I.R.E. ha i seguenti compiti:

a) svolgere, direttamente ed avvalendosi degli enti tecnici (Jockey club italiano, Ente nazionale corse al trotto, Società degli steeple chases d'Italia, Ente nazionale cavallo italiano), ogni opportuna iniziativa ed attività promozionale nel settore della ippicoltura, particolarmente a mezzo dell'allevamento e della selezione dei cavalli e dell'organizzazione delle corse;

b) vigilare sugli enti tecnici, assicurando altresì il coordinamento della loro attività, specialmente in materia di calendario delle manifestazioni ippiche, anche in armonia con le direttive e le disposizioni che saranno emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) vigilare, per conto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulle corse dei cavalli e sulle prove funzionali, avvalendosi degli enti tecnici, per quanto attiene alla parte tecnica e disciplinare;

d) esercitare totalizzatori, scommesse a libro e tutte le altre forme di concorsi e scommesse sulle corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, direttamente ovvero delegando l'esercizio stesso a persone fisiche o giuridiche, operanti nel suo interesse iscritte in elenchi da formarsi e tenersi dall'U.N.I.R.E. secondo le prescrizioni stabilite con apposito regolamento;

e) emanare regolamenti, istruzioni e direttive per la disciplina dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli negli ippodromi e fuori di essi;

f) redigere il calendario delle manifestazioni ippiche, sentiti gli enti tecnici;

g) determinare gli stanziamenti relativi a premi ed a provvidenze per l'ippicoltura, ed approvare i programmi delle manifestazioni ippiche in genere, tenendo conto dei risultati annualmente conseguiti dai singoli ippodromi, delle finalità dei piccoli ippodromi, nonchè del parere degli enti tecnici;

h) impartire direttive agli enti tecnici dipendenti, ed approvarne i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, che dovranno esserle inviati rispettivamente entro i mesi di novembre e marzo di ogni anno, unitamente ad una relazione annuale sulla attività svolta;

i) riferire annualmente, non oltre il 30 aprile, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, circa il funzionamento e l'attività degli enti predetti;

l) attuare, direttamente o a mezzo degli enti tecnici, ogni opportuna iniziativa interessante l'ippicoltura nazionale;

m) erogare i fondi ed adottare provvedimenti a favore dell'ippica, secondo piani e programmi da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

n) vigilare affinchè in tutte le attività ippiche vengano perseguite le finalità pubbliche la cui tutela è stata conferita all'ente dalla legge, intervenendo per assicurare, nel quadro delle leggi vigenti, la conformità ai fini generali di ogni attività, nello specifico settore;

o) intervenire, nei limiti e con le modalità stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in iniziative previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d'opera dell'ippica;

p) erogare quote a retribuzione del servizio delle scommesse al totalizzatore nonchè contributi alle spese di gestione degli ippodromi; qualora l'U.N.I.R.E. attui la diretta gestione delle scommesse, ai gestori degli ippodromi saranno erogati soltanto contributi alle spese di gestione degli ippodromi stessi.

TITOLO SECONDO
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 3.
(Organi dell'ente)

Sono organi dell'U.N.I.R.E.:

a) il presidente che è coadiuvato da due vice-presidenti;
b) il consiglio generale;
c) il comitato amministrativo;
d) il collegio sindacale;
e) la consulta nazionale dell'ippica.

Art. 4.
(Presidente)

Il presidente dell'U.N.I.R.E. è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste tra persone particolarmente competenti e qualificate.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente; convoca e presiede il consiglio generale ed il comitato amministrativo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi medesimi.

Convoca e presiede, altresì, la consulta nazionale dell'ippica.

Dura in carica 4 anni e può essere confermato una sola volta.

Art. 5.
(Vice-presidenti)

I vice-presidenti sono nominati, uno nel ramo galoppo e l'altro nel ramo trotto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nei modi stabiliti dal successivo art. 6.

I vice-presidenti affiancano e coadiuvano il presidente, nell'ambito degli specifici compiti ad essi, singolarmente o congiuntamente delegati ogni anno dal presidente, sentito il consiglio generale, con apposita deliberazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono espletate congiuntamente dai vice-presidenti, il più anziano dei quali presiederà gli organi collegiali deliberanti e la consulta.

Essi durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

Art. 6.
(Consiglio generale)

Il consiglio generale è il massimo organo deliberante dell'U.N.I.R.E.

Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nei modi stabiliti nel successivo art. 12, ed è così composto:

a) dal presidente;
b) da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste;
c) da due rappresentanti del Ministero delle finanze;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) da due rappresentanti degli istituti di incremento ippico;
g) da sei esperti nel settore dell'allevamento equino (il possesso del requisito di esperto è da accertare sentite le associazioni dei proprietari e degli allevatori);
h) da due rappresentanti degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo;
i) da due rappresentanti degli allevatori di cavalli da corsa al trotto;
l) da due rappresentanti dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo;
m) da due rappresentanti dei proprietari di cavalli da corsa al trotto;
n) da un rappresentante delle società di corse;
o) da un rappresentante degli assuntori delle scommesse;
p) da due rappresentanti dei lavoratori dell'ippica, di cui un professionista;
q) da tre rappresentanti degli enti tecnici.

Il Ministro nomina, tra gli otto rappresentanti dei proprietari e degli allevatori, i due vice-presidenti.

I componenti del consiglio generale durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

In caso di vacanza, la nomina dei singoli componenti chiamati in sostituzione avrà effetto fino al compimento del quadriennio.

Ciascun componente ha l'obbligo di non partecipare, allontanandosi, alle deliberazioni e relativa discussione, qualora abbia in esse comunque un interesse privato incompatibile con quello dell'ente, a pena di nullità della deliberazione e salvo ogni ulteriore provvedimento.

Art. 7.
(Attribuzioni del consiglio generale)

Al consiglio generale sono riservate le seguenti attribuzioni:

a) emanare direttive d'ordine generale, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'U.N.I.R.E. e degli enti da essa dipendenti;

b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonchè, ogni sei mesi, le eventuali variazioni da apportare, sulla base dei risultati conseguiti nel semestre precedente, alle voci ed agli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio preventivo;

c) deliberare sugli schemi generali di disciplinari con le società di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse;

d) deliberare sugli organici e sul regolamento del personale dell'ente nonchè sulle modifiche da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di statuti e regolamenti che disciplinano l'attività dell'U.N.I.R.E. e degli enti dipendenti;

e) deliberare su ogni argomento che il presidente o il comitato amministrativo o il collegio dei sindaci ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

f) designare parte dei componenti del comitato amministrativo, come previsto dall'art. 9, e della consulta nazionale dell'ippica, come previsto dall'art. 14.

Art. 8.
(Riunioni del consiglio generale)

Il consiglio generale si riunisce di regola quattro volte l'anno ed inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da almeno dieci dei suoi componenti, ovvero dal comitato amministrativo o dal collegio dei sindaci.

La convocazione è effettuata, a cura del presidente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'ordine del giorno corredato dalla necessaria documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera deve essere inviata al domicilio di ciascun componente.

Le riunioni sono regolari con l'intervento della metà più uno dei membri, e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; in quelle segrete, la proposta si intende respinta. Si procede a votazione segreta per questioni concernenti persone o quando per altri validi motivi il consiglio generale ritiene opportuno far ricorso a tale votazione.

Art. 9.

(Comitato amministrativo)

Il comitato amministrativo è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è così composto:

a) dal presidente e dai due vice-presidenti;

b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle finanze ed un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da due rappresentanti del settore trotto (uno per i proprietari ed uno per gli allevatori) e due rappresentanti del settore galoppo (uno per i proprietari e uno per gli allevatori) designati dal consiglio generale tra i suoi componenti con votazione segreta.

I componenti del comitato amministrativo durano in carica 4 anni e possono essere confermati in tutto o in parte una sola volta. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente di regola una volta al mese, o su richiesta di almeno cinque componenti, o del collegio dei sindaci.

L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, viene inviato con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Il comitato amministrativo delibera con l'intervento di almeno 6 membri e con la maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo in caso di parità il voto del presidente nelle votazioni palesi, mentre in quelle segrete la proposta si intende respinta. Si procede a votazione segreta per questioni concernenti persone o quando per altri validi motivi il comitato amministrativo ritiene opportuno far ricorso a tale votazione.

In caso di vacanze, la nomina dei singoli componenti chiamati in sostituzione avrà effetto fino al compimento del quadriennio.

Ciascun componente ha il dovere di non partecipare, allontanandosi, alle deliberazioni e relativa discussione, qualora abbia in esse comunque un interesse privato incompatibile con quello dell'ente, a pena di nullità della deliberazione e salvo ogni ulteriore provvedimento.

Art. 10.

(Attribuzioni del comitato amministrativo)

Al comitato amministrativo sono riservate tutte le attribuzioni che attengono all'amministrazione.

In particolare, esso delibera:

a) sentiti gli enti tecnici, in materia di calendario delle manifestazioni ippiche, nonchè di stanziamenti a premi e di provvidenze all'allevamento, nei limiti del bilancio di previsione;

b) in materia di disciplinari con le società di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse, in armonia con gli schemi generali predisposti dal consiglio generale;

c) su accordi, convenzioni e transazioni in generale;

d) sugli affari concernenti il personale dipendente dallo istituto ed in ispecie in materia di retribuzione e promozione del personale medesimo, secondo le disposizioni del regolamento organico.

Predispone, inoltre, il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonchè le relazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio generale; propone al consiglio generale eventuali modifiche statutarie o regolamentari.

In caso di necessità o di urgenza, il comitato amministrativo adotta ogni altro provvedimento che possa ritenersi utile per l'ente, salva la ratifica del consiglio generale nella riunione successiva.

Art. 11.

(Deliberazioni del consiglio generale e del comitato amministrativo)

Le deliberazioni del consiglio generale e del comitato amministrativo sono sempre comunicate, a cura e sotto la responsabilità del segretario generale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro dieci giorni dalla loro adozione.

Le deliberazioni concernenti beni immobili e diritti immobiliari dell'ente, o il personale o disciplinari con le società di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse, o stanziamenti a premi e provvidenze all'allevamento, ovvero che impegnino il bilancio oltre l'esercizio in corso, sono soggette alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La approvazione si ha per concessa, qualora il Ministero non comunichi all'U.N.I.R.E., entro 30 giorni dalla data di ricezione, un formale provvedimento, anche se interlocutorio.

Non è consentita l'esecuzione di impegni annuali con rinnovazione tacita, senza approvazione ministeriale.

Art. 12.

(Modalità per la nomina dei componenti del consiglio generale e del comitato amministrativo)

I componenti del consiglio generale che rappresentano le categorie dei proprietari e degli allevatori sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nell'ambito di una lista di nomi composta dai presidenti dei quattro enti tecnici e da non meno di venti persone particolarmente qualificate nel settore, designate complessivamente dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa al trotto ed al galoppo, rispettivamente almeno cinque per ogni categoria.

Qualora la scelta cada sui presidenti degli enti tecnici, agli stessi è concessa la facoltà di optare per l'una o l'altra carica.

I rappresentanti degli istituti di incremento ippico sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Il Ministro medesimo sceglie altresì i rappresentanti delle società di corse, degli assuntori delle scommesse e dei lavoratori dell'ippica in una rosa di quattro nomi che ciascuna delle rispettive associazioni di categoria gli presenta.

I rappresentanti degli enti tecnici sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in una terna di nomi presentata da ciascun ente tecnico.

Il rappresentante del Tesoro nel consiglio generale partecipa anche al comitato amministrativo. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste sceglie, nell'ambito dei rappresentanti della agricoltura e delle finanze nel consiglio generale, i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e, su proposta del Ministro per le finanze, quello del Ministero delle finanze che partecipano al comitato amministrativo.

Art. 13.

(Collegio sindacale)

Il collegio sindacale controlla la gestione dell'ente.

Esso è nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da 5 membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro ed uno dal Ministero delle finanze, e gli altri tre, tra cui il presidente, scelti in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro medesimo.

Il collegio sindacale esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compie tutte le verifiche che ritiene necessarie per assicurarsi il regolare andamento della gestione. Deve assistere alle riunioni del consiglio generale e può assistere, ove lo ritenga opportuno, a quelle del comitato amministrativo.

L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno del consiglio generale e del comitato amministrativo è inviato anche ai componenti del collegio sindacale.

Il collegio sindacale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

Art. 14.

(Consulta nazionale dell'ippica)

La consulta nazionale dell'ippica è organo consultivo e di studio.

Esprime, a maggioranza assoluta dei presenti, pareri sui maggiori problemi organizzativi, tecnici e giuridici concernenti il settore ippico, sia nel campo dell'allevamento che in quello agonistico e delle strutture, che ad essa vengono sottoposti dal presidente dell'U.N.I.R.E. di propria iniziativa o su richiesta motivata degli enti tecnici o del consiglio generale o di uno o più membri della consulta medesima.

Della consulta fanno parte:

a) il presidente, i vice-presidenti dell'U.N.I.R.E., i presidenti degli enti tecnici ed il vice-presidente dell'Ente nazionale corse al trotto;

b) due membri del consiglio generale, dallo stesso designati;

c) due membri designati dalle associazioni di categoria dei proprietari, uno per il ramo trotto e l'altro per il ramo galoppo;

d) due membri designati dalle associazioni di categoria degli allevatori, uno per il ramo trotto e l'altro per il ramo galoppo;

e) due membri designati dalle associazioni di categoria delle società di corse, uno per le maggiori e l'altro per le minori;

f) quattro membri designati dai delegati all'esercizio delle scommesse;

g) due membri designati dall'associazione di categoria degli allenatori fantini galoppo;

h) due membri designati dall'associazione di categoria degli allenatori guidatori trotto;

i) due membri in rappresentanza dei lavoratori dell'ippica designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra gli appartenenti alla categoria;

l) un membro designato dalla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.);

m) un membro designato dall'Associazione italiana allevatori (A.I.A.);

n) due giornalisti designati dalle relative associazioni di categoria;

o) tre medici veterinari designati rispettivamente dal Ministero della sanità, dall'associazione allevatori trotto e dalla associazione allevatori galoppo;

p) un membro scelto dal Ministero dell'agricoltura e foreste nell'ambito degli istituti di incremento ippico;

q) quattro altri membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra persone particolarmente competenti dei problemi dell'ippica o tra persone di particolare qualificazione che partecipino o abbiano partecipato ad attività rilevanti nel settore dell'ippica.

La consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno, è presieduta dallo stesso presidente dell'U.N.I.R.E. o, in mancanza, dal componente più anziano.

I componenti della consulta durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 15.

(*Segretario generale*)

Il segretario generale è il capo del personale; sovraintende ai servizi ed uffici dell'ente, dell'organizzazione e del funzionamento dei quali risponde al presidente.

E' responsabile della conservazione del patrimonio dello ente, nonchè della comunicazione delle deliberazioni ai sensi del precedente art. 11.

Partecipa alle riunioni della consulta, del consiglio generale e del comitato amministrativo con funzioni di segretario, con voto non deliberativo.

E' nominato con deliberazione del consiglio generale, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

TITOLO TERZO

BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 16.

(*Esercizio finanziario e patrimonio dell'ente*)

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deliberato dal consiglio generale, su proposta del comitato amministrativo, è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, insieme con le relazioni del comitato amministrativo e del collegio dei sindaci, un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

Le deliberazioni concernenti eventuali variazioni al bilancio di previsione, da assumere in ogni caso prima della fine dello esercizio, vanno rimesse, entro 10 giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.

Entro il 28 febbraio il conto consuntivo dell'esercizio precedente è sottoposto, su proposta del comitato amministrativo, al collegio dei sindaci, che entro il 15 marzo presenta la relazione.

Il conto consuntivo e la relazione del collegio dei sindaci sono sottoposti, entro il mese di marzo, al consiglio generale che adotta la propria deliberazione.

Il conto consuntivo, corredato dalle relazioni del comitato amministrativo e del collegio dei sindaci e dalla deliberazione del consiglio generale, è trasmesso, a cura del presidente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione entro il mese di aprile.

Il patrimonio è costituito dai beni posseduti dall'ente e da quelli ad esso devoluti o comunque da esso acquisiti per donazione o altro titolo legittimo.

Art. 17.

(*Entrate dell'ente*)

Le entrate dell'ente sono costituite:

a) dalle rendite del patrimonio;

b) dai proventi del totalizzatore e delle scommesse a libro o da quelli derivanti da qualsiasi giuoco o pronostico inerente alle corse dei cavalli;

c) da ogni altra entrata o contributo ordinario o straordinario.

Art. 18.

(*Compenso ai componenti degli organi*)

Al presidente ed ai vice-presidenti può essere concessa una indennità mensile, il cui importo è determinato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Con uguale decreto è fissata la retribuzione annua per i componenti del collegio dei sindaci.

A favore dei partecipanti al consiglio generale, al comitato amministrativo ed alla consulta nazionale dell'ippica, è prevista l'erogazione di un gettone di presenza, il cui importo è fissato ogni quattro anni, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

TITOLO QUARTO

REGOLAMENTI

Art. 19.

(*Regolamento del personale*)

Con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale, oltre le norme per la progressione nella carriera.

Il regolamento medesimo stabilisce anche la disciplina giuridica ed economica del segretario generale.

Con le stesse modalità sono approvate le eventuali modifiche al regolamento.

Art. 20.

(*Norme per la formazione e la tenuta dell'elenco dei delegati all'esercizio delle scommesse*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze, sono emanate le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche cui può essere delegato dalla U.N.I.R.E. l'esercizio delle scommesse.

TITOLO QUINTO

ENTI TECNICI

Art. 21.

(*Compiti degli enti tecnici*)

Gli enti tecnici (Jockey club italiano, Ente nazionale corse al trotto, Società degli steeple chases d'Italia, Ente nazionale cavallo italiano) hanno i seguenti compiti:

a) formulare, in armonia con le direttive dell'U.N.I.R.E., piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze equine e la selezione delle stesse;

b) provvedere a tutte le incombenze di carattere tecnico e disciplinare connesse alle corse dei cavalli;

c) esprimere pareri all'U.N.I.R.E. sulla idoneità degli enti e società di corse a svolgere le funzioni loro demandate;

d) vigilare, d'intesa con l'U.N.I.R.E., sulla efficienza e sulla organizzazione tecnica degli ippodromi riconosciuti, delle piste da corsa e da allenamento e delle scuderie;

e) esaminare ed esprimere pareri sui programmi tecnici formulati dalle società che gestiscono gli ippodromi e sottoporli all'U.N.I.R.E. ai fini dell'approvazione e del coordinamento;

f) riferire trimestralmente all'U.N.I.R.E. sul rispetto, da parte dei gestori degli ippodromi dei regolamenti e delle direttive generali e particolari;

g) provvedere alla qualificazione, nomina e revoca dei commissari locali ed altri funzionari ed alla sorveglianza sull'azione dai medesimi svolta;

h) esercitare le azioni necessarie per la repressione delle infrazioni ai regolamenti, svolgere le funzioni disciplinari previste dagli stessi, collaborare con le competenti autorità per la repressione dei reati di cui all'art. 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315;

i) curare la tenuta dei certificati di origine dei cavalli e del registro di passaggio di proprietà dei medesimi; concedere i colori ai proprietari; rilasciare le patenti per l'allenamento e guida; esprimere pareri circa la importazione e la esportazione dei cavalli;

l) provvedere alla qualificazione degli allenatori professionisti, dei guidatori, delle amazzoni, dei fantini, degli allievi, dei caporali di scuderia ed artieri ippici, e rilasciare le relative patenti;

m) redigere e pubblicare il libro genealogico dei cavalli, assumendone la gestione amministrativa; compilare e diffondere i bollettini ufficiali, i risultati delle corse, gli annuari ufficiali, i regolamenti e tutte le altre pubblicazioni che si rendessero necessarie;

n) redigere la relazione annuale sui problemi dell'allevamento e trasmettere all'U.N.I.R.E. per la approvazione i bilanci preventivi ed i conti consuntivi nonchè le eventuali variazioni di bilancio nel corso dell'anno;

o) formulare i regolamenti tecnici e disciplinari relativi allo svolgimento delle corse, sottoponendoli all'approvazione dell'U.N.I.R.E. e vigilando sulla loro esatta e puntuale applicazione;

p) predisporre, d'intesa con le associazioni allevatorie, i programmi relativi allo sviluppo ed all'incremento degli allevamenti, formulando le proposte da sottoporre all'U.N.I.R.E. per quanto di sua competenza;

q) collaborare alla formulazione dei programmi delle corse esprimendo il proprio parere sulle proposte degli enti e delle società che gestiscono gli ippodromi;

r) curare le pratiche assicurative in attuazione di leggi o di particolari iniziative promosse dagli enti tecnici stessi o dalle superiori autorità;

s) provvedere all'assegnazione di premi d'onore ed alla cura dei rapporti con altri enti italiani o stranieri;

t) assistere le scuderie italiane e straniere, anche allo scopo di regolarne i conti reciproci, in dipendenza di partecipazione alle corse;

u) curare ogni altra incombenza derivante da leggi o regolamenti o da disposizioni delle autorità superiori e della U.N.I.R.E.

Art. 22.

(*Calendario ippico*)

Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, gli enti tecnici devono far pervenire all'U.N.I.R.E. le proposte relative al calendario dell'attività ippica dell'anno successivo.

Le proposte devono essere completate con l'indicazione dei premi di maggiore rilievo, per le diverse branche nelle quali si articola l'attività agonistica (corse al galoppo in piano, corse al galoppo ad ostacoli, corse al trotto, manifestazioni per il cavallo di mezzo sangue).

L'U.N.I.R.E. provvede, d'intesa con gli enti tecnici, al coordinamento ed all'approvazione dei rispettivi calendari, che devono essere resi pubblici non oltre il 30 ottobre successivo, e determina i relativi stanziamenti, tenendo presenti le necessità dei diversi settori e la loro produttività.

La ripartizione dello stanziamento a premi di ogni singola branca è effettuata tenendo conto dei risultati tecnici ed economici conseguiti dai singoli ippodromi.

Nei limiti consentiti dalle possibilità di bilancio, possono essere attribuiti premi per le corse organizzate negli ippodromi minori cui si riconoscano le finalità di propaganda in campo regionale.

Il Ministro: NATALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **596**.

Donazione di un immobile a favore dello Stato disposta dal comune di S. Giorgio del Sannio.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di S. Giorgio del Sannio, con atto 30 aprile 1954, n. 1629 di rep., per notar Francesco Saverio De Nisco, di un appezzamento di terreno della superficie di mq. 116, sito in detto comune al viale Spinelli, sul quale è stato da tempo realizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante esercitazioni pratiche di un corso per lavoratori edili, un edificio adibito a nuova sede dell'ufficio di collocamento di quel comune.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971, n. **597**.

Donazione di due immobili a favore dello Stato.

N. 597. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dalla Società mineraria e metallurgica di Pertusola S.p.a., con sede in Roma, con atto 29 gennaio 1968, n. 112.403 di rep., a rogito avv. Ugo Fallace, coadiutore temporaneo del notaio Raoul Guidi di Roma, di due unità immobiliari, attualmente in uso alla guardia di finanza, site in Buggerru (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1971
Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 117. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1971.

Nuove piante organiche e denominazioni delle nuove qualifiche del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, concernente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Considerato che occorre stabilire le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche risultanti da ciascun ruolo;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale dell'amministrazione degli archivi di Stato, risultanti per ciascun ruolo dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stabilite, a decorrere dal 1° luglio 1970, nella tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1971

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1971
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 128

Ruoli del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato

Carriera direttiva

Parametro	Qualifiche	Posti in organico
742	Sovrintendente all'archivio centrale dello Stato	1
530	Ispettore generale	3
530	Sovrintendente-direttore capo di 1ª classe	27
426 / 387	Sovrintendente-direttore capo di 2ª classe	59
307	Direttore	190
257 / 190	Archivista di Stato	
	Totale	280

Carriera di concetto - Ruolo segretari

Parametro	Qualifiche	Posti in organico	Posti in aumento
370	Segretario capo	5	1 (*)
297 / 255	Segretario principale	22	
218 / 178 / 160	Segretario	21	
	Totale	48	

(*) Per un posto in soprannumero da riferire alle qualifiche iniziali al 30 giugno 1970.

Carriera di concetto - Ruolo ragionieri

Parametro	Qualifiche	Posti in organico
370	Ragioniere capo	3
297 / 255	Ragioniere principale	14
218 / 178 / 160	Ragioniere	13
	Totale	30

Carriera esecutiva - Ruolo aiutanti

Parametro	Qualifiche	Posti in organico	Posti in aumento
245	Assistente archivistico	40	1 (*)
213 / 183	Aiutante principale	180	-2 (*)
163 / 133 / 120	Aiutante	180	
	Totale	400	

Carriera esecutiva - Ruolo operatori-fotografi

Parametro	Qualifiche	Posti in organico
245	Operatore superiore	7
213 / 183	Operatore principale	29
163 / 133 / 120	Operatore	28
	Totale	64

(*) Per quattro posti in soprannumero da riferire alle qualifiche iniziali al 30 giugno 1970.

Carriera ausiliaria

Parametro	Qualifiche	Posti in organico
165 / 143	Commesso capo	96
133 / 115 / 100	Commesso	224
	Totale	320

Operai permanenti del servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro

(Ruolo ad esaurimento) (*)

Parametro	Qualifiche	Posti in organico
190 / 165	Operaio specializzato	12

(*) Ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, in corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento sono accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo operatori-fotografi della carriera esecutiva.

(7244)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 229;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Lucca, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lello dott. Enrico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Martinelli dott. Vittorio, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Vecchione geom. Antonio, rappresentante del genio civile;

Bartoloni S. Omer cav. dott. Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Chiesa dott. Luciano, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

De Luca Calogero, Pasquini Giovanni, Maffei Urbino, Bianchi Alfredo, Macchiarini Mario, Natucci Roberto e Branconi dott. Enrico, rappresentanti dei lavoratori;

Strappaghetti dott. Glauco, Graziani Filiberto, Ceccotti Giulio e Giovannetti dott. Omero, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rossi Claudio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 180

(7380)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1971.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 118;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituita, nella provincia di Como, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Lucchese dott. Domenico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;

Valle dott.ssa Ornella, funzionario dell'ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Lavatelli ing. Marco, rappresentante del genio civile;

Taroni cav. P. A. Icaro, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cetti dott. Giorgio, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Botta Luigi, Fontana Cornelio, Caviglioli Rino, Lorini Maria, Longhi Vittorio, Sacchelli Mario e Maggi Francesco, rappresentanti dei lavoratori;

Frigerio dott. Giancarlo, Dall'Olio dott. Bruno, Passera dott. Gianni e Verga rag. Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Guaita Emilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della commissione predetta, facenti parte dell'amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificata dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1971
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 187

(7379)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1971.
Nuove piante organiche e qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1961, con il quale è stata fissata, tra l'altro, la pianta organica degli operai della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Visto il proprio decreto 5 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto successivo, registro n. 19, foglio n. 382, con il quale è stato stabilito, a decorrere dal 1° giugno 1966, in n. 340 unità il contingente del personale addetto al centro elettronico della contabilità pubblica della Ragioneria generale dello Stato ed ai servizi di meccanografia operanti presso le ragionerie delle amministrazioni centrali e le ragionerie regionali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che, ai sensi degli articoli 132 e 2 dei sopracitati decreti presidenziali del 28 dicembre 1970, rispettivamente n. 1077 e 1078, occorre stabilire le nuove piante organiche e determinare le denominazioni delle nuove qualifiche dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato, inoltre, che ai sensi del quinto comma del richiamato articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 occorre procedere alla istituzione del ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato;

Accertato che presso il centro elettronico della contabilità pubblica della Ragioneria generale dello Stato e presso i centri meccanografici operanti presso le ragionerie delle amministrazioni centrali e le ragionerie regionali dello Stato prestano attualmente servizio n. 205 impiegati appartenenti al ruolo della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato;

Atteso che sono stati collocati a riposo, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 336, un vice direttore della carriera speciale direttiva e un ufficiale principale di ragioneria delle ragionerie provinciali dello Stato, entro il 30 giugno 1970;

Ritenuto pertanto che al 1° luglio 1970, il posto lasciato libero dal vice direttore deve essere portato in diminuzione della carriera di concetto, ex speciale, mentre il posto lasciato libero dall'ufficiale principale deve essere portato in diminuzione della carriera esecutiva delle predette ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato, altresì, che nella qualifica di archivista nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali, vi sono quattro impiegati in soprannumero in applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e pertanto occorre proporzionalmente aumentare le dotazioni organiche della seconda e della terza qualifica del citato ruolo, ai sensi del primo comma dell'art. 132 sopraindicato;

Decreta:

Le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970, sono stabilite come segue:

QUADRO I

Ruoli delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
772	Ragioniere generale dello Stato	1
742	Ispettori generali capi	6 (1)

(1) In aggiunta ai contingenti di cui alla tabella *G* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, un ispettore generale capo può essere destinato presso l'amministrazione dei monopoli di Stato in posizione di fuori ruolo.

QUADRO II

Ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530	Ispettori generali e direttori di ragioneria	120 (1)
426 387	Direttori di divisione	293
307	Direttori di sezione	1233
257 190	Consiglieri	
		1646 (1)

(1) Oltre ad un posto con carattere di temporaneità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1965, n. 233.

QUADRO III

Ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530	Ispettori generali	30
426 387	Ispettori capi	80
307	Ispettori	110
		220

QUADRO IV

Ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
370	Ragionieri capi e segretari capi	53
297, 255	Ragionieri principali e segretari principali	236
218, 178, 160	Ragionieri e segretari	236
		525 (1)

(1) Al personale del presente ruolo si applica il disposto dell'art. 275, ultimo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

QUADRO V

Ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
245	Coadiutori superiori e ufficiali superiori	100
213, 183	Coadiutori principali e ufficiali principali	448
163, 133, 120	Coadiutori - Ufficiali e coadiutori dattilografi	447
		995

QUADRO VI

Ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi della Ragioneria generale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
245	Coadiutori meccanografi superiori	21
218, 188, 168, 143, 128	Coadiutori meccanografi	184
		205

QUADRO VII

Ruolo della carriera del personale ausiliario dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
165, 143	Commessi capi	78
133, 115, 100	Commessi	180
		258

QUADRO VIII

Ruolo degli operai permanenti della Ragioneria generale dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
190, 165	Operaio specializzato	5
173, 146, 129	Operaio qualificato	4
		9

QUADRO IX

Ruolo della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
530	Ispettori generali	28 (1)
426, 387	Direttori di ragioneria di 1ª classe e ispettori capi di ragioneria	92 (2)
307	Direttori di ragioneria di 2ª classe	530 (3) (Direttori di 2ª classe e Vice direttori)
257, 190	Vice direttori di ragioneria	
		650

(1) Oltre n. 7 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'art. 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

(2) Oltre n. 25 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'art. 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

(3) Oltre n. 30 posti di direttore di ragioneria di 2ª classe in soprannumero in relazione alla situazione in atto al 1° luglio 1970, per l'applicazione del disposto dell'art. 31 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

QUADRO X

Ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato (ex carriera speciale di concetto)

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
370	Ragionieri capi	70
297 255	Ragionieri principali	315
218 178 160	Ragionieri	314 (1)
		699

(1) Salvo il disposto dell'art. 31, quarto comma, della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

QUADRO XI

Ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
370	Ragionieri capi e segretari capi	49
297 255	Ragionieri principali e segretari principali	221
218 178 160	Ragionieri e segretari	220
		490

QUADRO XII

Ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica	Posti in soprannumero
245	Coadiutore superiore e ufficiale superiore	84	1 (1)
213 183	Coadiutore principale e ufficiale principale	375	2 (1)
163 133 120	Coadiutore - Ufficiale e coadiutore dattilografo	375	
		834	

(1) Ai sensi del primo comma dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per 4 posti in soprannumero derivanti dall'applicazione della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

QUADRO XIII

Ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato

Parametro	Qualifica	Dotazione organica
165 143	Commesso capo	90
133 115 100	Commesso	210
		300

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 2 aprile 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 155

(7297)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, approvato con decreto ministeriale del 21 ottobre 1968;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 1964, con il quale l'avv. Francesco Vaccaro venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Michele Cozza è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7680)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Piacenza con sede in Piacenza, approvato con decreto ministeriale del 31 dicembre 1951 e modificato con decreto ministeriale del 17 ottobre 1961;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1962 con il quale l'avv. Francesco Massari venne confermato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giovanni Solinas è nominato presidente della Cassa di risparmio di Piacenza, con sede in Piacenza, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7679)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1971.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Terni con sede in Terni, approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1970;

Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1962 con il quale l'avv. Giuseppe Sbaraglini venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo, già scaduto di carica per compiuto periodo statutario, ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Silvano Colasanti è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Terni, con sede in Terni, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7681)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona panoramica sita nell'ambito del comune di Signa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 novembre 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona panoramica nel comune di Signa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Signa (Firenze);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'area predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un pubblico belvedere da e verso le rive dell'Arno e comprende in sé una zona di grande valore paesistico e storico rappresentata dall'antico castello di Signa e dalla campagna adiacente fitta di olivi da cui si può godere la visuale della media valle del fiume e verso le colline che chiudono a meridione e a levante la vallata stessa;

Decreta:

La zona panoramica sita nel territorio del comune di Signa (Firenze), come sotto specificata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dalla confluenza del fiume Bisenzio con l'Arno si segue la riva destra di questo fino alla foce dell'Ombrone di cui si risale il corso fino al

ponte che lo soprapassa dove la via vicinale del padule arriva al fiume, poi si segue la via vicinale del padule fino al bivio colle via del Crocifisso, poi questa fino a via 25 Aprile, poi questa fino a via Rosselli, poi via Roma, poi via di Porto e con questa si raggiunge il Bisenzio che si segue fino all'Arno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Signa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 luglio 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Il giorno 22 novembre 1968 nei locali della soprintendenza ai monumenti in palazzo Pitti, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali ha tenuto una riunione per discutere le seguenti OO.P.

(Omissis).

5) *Proposta di tutela in comune di Signa.*

(Omissis).

SIGNA. — Della questione era stata interessata la commissione che aveva ricevuto fotografie ed una relazione. La proposta di tutela tende a far sì che le nuove costruzioni non escludano completamente la visuale dalle strade pedecollinari verso il castello di Signa.

Sulla delimitazione dell'area da tutelare viene discusso fra i componenti della commissione ed il sindaco. Il rappresentante degli agricoltori è dubbioso sulla utilità di imporre i provvedimenti di tutela in una zona già così gravemente compromessa, a suo avviso il provvedimento dovrebbe comprendere unicamente la zona alta del colle di Signa, cioè il castello. Di diverso avviso e il rimanente della commissione la quale giunta al voto decide di tutelare l'area precisata nell'acclusa cartina, perchè essa rappresenta un pubblico belvedere da e verso le rive dell'Arno e comprende in sé una zona d'interesse paesistico e storico rappresentata dall'antico castello di Signa e dalla campagna adiacente fitta di olivi da cui si può godere la visuale della media valle del fiume e verso le colline che chiudono verso meridione e verso levante la vallata stessa. Il voto favorevole è dato anche dal sindaco di Signa sig. Danilo Benelli.

(Omissis).

Descrizione dei confini della zona da tutelare in comune di Signa

Partendo dalla confluenza del fiume Bisenzio con l'Arno si segue la riva destra di questo fino alla foce dell'Ombrone di cui si risale il corso fino al ponte che lo soprapassa dove la via vicinale del padule arriva al fiume, poi si segue la via vicinale del padule fino al bivio colle via del Crocifisso, poi questa fino a via 25 Aprile, poi questa fino a via Rosselli, poi via Roma, poi via di Porto e con questa si raggiunge il Bisenzio che si segue fino all'Arno.

(7432)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1971.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 1962, con il quale il comm. dott. Ilvo Capecchi venne nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Angiolo Bianchi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7457)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1971.

Conferma del vice presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 1962, con il quale il dott. Vittorio Lombardi venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Vittorio Lombardi è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7458)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1971.

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760 e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto 1° luglio 1953, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione assunta dall'assemblea degli enti partecipanti al predetto istituto nella seduta del 26 aprile 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 14 maggio 1971;

Decreta:

Il prof. dott. Mario Delle Piane e il dott. Nello Niccoli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, fino alla approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7675)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1971.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visti i propri decreti in data 3 giugno 1968 e 4 dicembre 1968 concernenti rispettivamente la nomina, per un triennio, dei membri del consiglio di amministrazione dell'Ente e la sostituzione di un suo componente;

Ritenuto doversi procedere alla ricostituzione dell'organo stesso;

Vista la designazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Guidi dott. Mario, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Andreis dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Mandrioli prof. Crisanto;

Onida prof. Pietro;

Parravicini prof. Giannino;

Crisci dott. Giorgio;

Miconi dott. Gastone;

Gerardi prof. ing. Pasquale.

La nomina ha la durata di un triennio.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: PICCOLI

(7452)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1971.

Nomina del collegio sindacale dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1962, n. 38, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (E.F.I.M.) e ne ha approvato lo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1284, con cui sono state apportate modifiche allo statuto dell'ente suddetto, il quale ha assunto la nuova denominazione di E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera;

Visti i propri decreti in data 3 giugno 1968 e 1° marzo 1971, concernenti rispettivamente la nomina, per un triennio, dei membri del collegio sindacale dell'ente e la sostituzione del presidente dell'organo stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del collegio suddetto;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'E.F.I.M. - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera è così costituito:

Acrosso dott. Luigi, ispettore generale nei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, presidente;

Campitelli dott. Ettore, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, sindaco effettivo;

Laurenti dott. Lauro, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, sindaco effettivo;

D'Angelo dott. Marco, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, sindaco supplente;

Musacchia dott. Celestino, iscritto nell'albo dei revisori dei conti, sindaco supplente.

La nomina ha la durata di un triennio.

Roma, addì 2 agosto 1971

Il Ministro: PICCOLI

(7453)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1323 in data 21 luglio 1971, il sig. Osvaldo Pignocca è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona.

(7689)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1325 in data 14 luglio 1971, il dott. Carmelo Santalco è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina in sostituzione del dott. Giuseppe Fogliani, dimissionario.

(7690)

Conferma del presidente e nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1411 in data 21 luglio 1971, l'avv. Agnello Caserta è stato confermato nella carica di presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli e il geom. Crescenzo Casillo è stato nominato vice presidente dell'istituto stesso.

(7691)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1458 in data 21 luglio 1971, il sig. Rocco Toscano è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona.

(7688)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1324 in data 14 luglio 1971 il dott. Fabio Pezzini è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca.

(7687)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 53-PD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 53-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Trivellato Antonio, con sede in Padova, via A. De Santis n. 3.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri tre analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Padova.

(7318)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-TE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i nove punzoni recanti il marchio di identificazione « 4-TE », a suo tempo assegnato alla ditta Bellantese Dino, con sede Giulianova (Teramo).

(7313)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 3-TE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 3-TE », a suo tempo assegnato alla ditta Lattanzi Alberto, con sede Giulianova (Teramo).

(7314)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-TE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-TE », a suo tempo assegnato alla ditta Petrella Attilio, con sede Giulianova (Teramo).

(7315)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1-TE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1-TE », a suo tempo assegnato alla ditta Andreoni Nicolino, con sede Giulianova (Teramo).

(7316)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 24-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 24-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Cesco Vittorio, con sede Padova, via Sperone Speroni n. 40.

(7321)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 152-VA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 152-VA », a suo tempo assegnato alla ditta F.lli Sangiovanni, con sede Gallarate (Varese), via Sempione n. 125.

(7403)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-TA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-TA », a suo tempo assegnato alla ditta Saracino Vincenzo, con sede Taranto, via De Cesare n. 58.

(7405)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 43-PD ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 43-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Zanetti Menotti, con sede in Padova, piazza dei Signori n. 15.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Padova.

(7319)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 55-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 55-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Rampazzo Floriano, con sede Padova, piazzale delle Erbe n. 68.

(7317)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 105-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 105-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Corvaja Gabriella, con sede in Genova, corso Firenze n. 42.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Genova.

(7402)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 37-PD »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 37-PD », a suo tempo assegnato alla ditta Tonetto Alcide, con sede Piove di Sacco (Padova), piazza Incoronata n. 1.

(7320)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1971 al 19 aprile 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 681/71, n. 706/71, n. 731/71 e n. 763/71 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (esclusi i prodotti di cui alla voce n. ex 23.07-B della tariffa doganale « foraggi melassati e zuccherati, ecc. ») ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA), dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda e Repubblica Kenya.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°/4/71 al 5/4/71	dal 6/4/71 al 13/4/71	dal 14/4/71 al 19/4/71	dal 1°/4/71 al 5/4/71	dal 6/4/71 al 13/4/71	dal 14/4/71 al 19/4/71
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:						
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci .	367,50 (1)	367,50 (1)	367,50 (1)	292,50 (1)	292,50 (1)	292,50 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	3.986,85	3.986,85	3.986,85	3.674,35	3.674,35	3.674,35
11.01-D	12	Farina di avena	3.403,10	3.403,10	3.965,60	3.090,60	3.090,60	3.653,10
11.01-E		Farina di granturco:						
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	4.211,85	4.211,85	4.211,85	3.899,35	3.899,35	3.899,35
	18	II. altra . .	2.365,60	2.365,60	2.365,60	2.209,35	2.209,35	2.209,35
11.01-F	22	Farina di riso . .	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.088,75	3.088,75	3.088,75
11.01-G	25	Farina di grano saraceno .	450,60	2.138,10	2.138,10	138,10	1.825,60	1.825,60
11.01-H	28	Farina di miglio .	1.973,10	1.973,10	1.973,10	1.816,85	1.816,85	1.816,85
11.01-IJ	32	Farina di scagliola . .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo .	2.668,10	2.668,10	2.668,10	2.511,85	2.511,85	2.511,85
11.01-L	38	Farine altre .	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°/4/71 al 5/4/71	Paesi terzi dal 6/4/71 al 13/4/71	Paesi terzi dal 14/4/71 al 19/4/71	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°/4/71 al 5/4/71	SAMA, PTOM, ... dal 6/4/71 al 13/4/71	SAMA, PTOM, ... dal 14/4/71 al 19/4/71
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:						
		A. semole e semolini:						
	008	II. di segala	5.633,75	5.633,75	5.633,75	5.321,25	5.321,25	5.321,25
	012	III. di orzo	3.986,85	3.986,85	3.986,85	3.674,35	3.674,35	3.674,35
	015	IV. di avena	3.403,10	3.403,10	3.965,60	3.090,60	3.090,60	3.653,10
		V. di granturco:						
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:						
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	731,25	731,25	731,25	418,75	418,75	418,75
	023	2. altri	4.211,85	4.211,85	4.211,85	3.899,35	3.899,35	3.899,35
	025	b. altri	2.365,60	2.365,60	2.365,60	2.209,35	2.209,35	2.209,35
	028	VI. di riso	3.245,00	3.245,00	3.245,00	3.088,75	3.088,75	3.088,75
	032	VII. di grano saraceno	450,60	2.138,10	2.138,10	138,10	1.825,60	1.825,60
	035	VIII. di miglio	1.973,10	1.973,10	1.973,10	1.816,85	1.816,85	1.816,85
	038	IX. di sorgo	2.668,10	2.668,10	2.668,10	2.511,85	2.511,85	2.511,85
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):						
	045	I. di frumento	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.443,75	4.443,75	4.443,75
	048	II. di segala	4.088,10	4.088,10	4.088,10	3.931,85	3.931,85	3.931,85
	052	III. di orzo	3.422,50	3.422,50	3.422,50	3.266,25	3.266,25	3.266,25
		IV. di avena:						
	055	a. avena spuntata	1.907,50	1.907,50	2.226,25	1.751,25	1.751,25	2.070,00
	058	b. altra	2.903,10	2.903,10	3.403,10	2.746,85	2.746,85	3.246,85
	062	V. di granturco	3.622,50	3.622,50	3.622,50	3.466,25	3.466,25	3.466,25
	065	VI. di grano saraceno	279,35	1.779,35	1.779,35	123,10	1.623,10	1.623,10
	068	VII. di miglio	3.006,25	3.006,25	3.006,25	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	072	VIII. di sorgo	4.096,25	4.096,25	4.096,25	3.940,00	3.940,00	3.940,00
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:						
	078	I. di frumento	5.502,50	5.502,50	5.502,50	5.346,25	5.346,25	5.346,25
	082	II. di segala	4.886,25	4.886,25	4.886,25	4.730,00	4.730,00	4.730,00
	085	III. di orzo	5.415,60	5.415,60	5.415,60	5.103,10	5.103,10	5.103,10
	088	IV. di avena	2.903,10	2.903,10	3.403,10	2.746,85	2.746,85	3.246,85
	092	V. di granturco	3.622,50	3.622,50	3.622,50	3.466,25	3.466,25	3.466,25
	095	VI. di grano saraceno	279,35	1.779,35	1.779,35	123,10	1.623,10	1.623,10
	098	VII. di miglio	3.006,25	3.006,25	3.006,25	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	102	VIII. di sorgo	4.096,25	4.096,25	4.096,25	3.940,00	3.940,00	3.940,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:						
	108	I. di frumento	3.564,35	3.564,35	3.564,35	3.408,10	3.408,10	3.408,10
	112	II. di segala	3.171,85	3.171,85	3.171,85	3.015,60	3.015,60	3.015,60
	115	III. di orzo	2.238,10	2.238,10	2.238,10	2.081,85	2.081,85	2.081,85
	118	IV. di avena	1.907,50	1.907,50	2.226,25	1.751,25	1.751,25	2.070,00
	122	V. di granturco	2.365,60	2.365,60	2.365,60	2.209,35	2.209,35	2.209,35
	125	VI. di grano saraceno	234,35	1.190,60	1.190,60	78,10	1.034,35	1.034,35
	128	VII. di miglio	1.973,10	1.973,10	1.973,10	1.816,85	1.816,85	1.816,85

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°/4/71 al 5/4/71	dal 6/4/71 al 13/4/71	dal 14/4/71 al 19/4/71	dal 1°/4/71 al 5/4/71	dal 6/4/71 al 13/4/71	dal 14/4/71 al 19/4/71
11.02 (segue)	132	VIII. di sorgo	2.668,10	2.668,10	2.668,10	2.511,85	2.511,85	2.511,85
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero
		E. fiocchi:						
	138	I. di frumento	6.326,85	6.326,85	6.326,85	6.014,35	6.014,35	6.014,35
	142	II. di segala	5.633,75	5.633,75	5.633,75	5.321,25	5.321,25	5.321,25
	145	III. di orzo	4.395,00	4.395,00	4.395,00	4.082,50	4.082,50	4.082,50
	148	IV. di avena	3.746,25	3.746,25	4.371,25	3.433,75	3.433,75	4.058,75
	152	V. di granturco	4.211,85	4.211,85	4.211,85	3.899,35	3.899,35	3.899,35
	155	VI. di riso	5.557,50	5.557,50	5.557,50	5.245,00	5.245,00	5.245,00
	158	VII. di grano saraceno	450,60	2.138,10	2.138,10	138,10	1.825,60	1.825,60
	162	VIII. di miglio	3.518,75	3.518,75	3.518,75	3.206,25	3.206,25	3.206,25
	165	IX. di sorgo	4.745,00	4.745,00	4.745,00	4.432,50	4.432,50	4.432,50
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:						
	172	I. di frumento	2.818,75	2.818,75	2.818,75	2.506,25	2.506,25	2.506,25
	175	II. altri	1.937,50	1.937,50	1.937,50	1.625,00	1.625,00	1.625,00
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:						
	01	A. denaturati	523,75	523,75	523,75	255,00	255,00	255,00
		B. altri:						
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.436,85	1.436,85	1.436,85	261,85	261,85	261,85
	12	II. non nominati	4.550,00	4.550,00	4.550,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
11.07		Malto, anche torrefatto:						
		A. non torrefatto:						
		I. di frumento:						
	01	a. presentato sotto forma di farina	1.510,00	6.510,00	6.510,00	5.947,50	5.947,50	5.947,50
	04	b. altro	5.006,25	5.006,25	5.006,25	4.443,75	4.443,75	4.443,75
		II. altro:						
	11	a. presentato sotto forma di farina	4.195,60	4.195,60	4.195,60	3.633,10	3.633,10	3.633,10
	14	b. non nominato	3.277,50	3.277,50	3.277,50	2.715,00	2.715,00	2.715,00
	21	B. torrefatto	3.726,25	3.726,25	3.726,25	3.163,75	3.163,75	3.163,75
11.08		Amidi e fecole; inulina:						
		A. amidi e fecole:						
	01	I. amido di granturco	1.436,85	1.436,85	1.436,85	374,35	374,35	374,35
	04	II. amido di riso	2.032,50	2.032,50	2.032,50	438,75	438,75	438,75
	07	III. amido di frumento	2.366,25	2.366,25	2.366,25	1.303,75	1.303,75	1.303,75
	14	IV. fecola di patate	1.436,85	1.436,85	1.436,85	374,35	374,35	374,35
	18	V. altri	1.436,85	1.436,85	1.436,85	187,50	187,50	187,50
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:						
		A. non torrefatti:						
	02	I. di frumento	11.745,00	11.745,00	11.745,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	05	II. altri	9.840,00	9.840,00	9.840,00	465,00	465,00	465,00
	08	B. torrefatti	11.745,00	11.745,00	11.745,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da					
			Paesi terzi			SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°/4/71 al 5/4/71	dal 6/4/71 al 13/4/71	dal 14/4/71 al 19/4/71	dal 1°/4/71 al 5/4/71	dal 6/4/71 al 13/4/71	dal 14/4/71 al 19/4/71
17.02		*Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti a miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:*						
		B glucosio e sciroppo di glucosio:						
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:						
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	5.488,10	5.488,10	5.488,10	488,10	488,10	488,10
	06	b. altri	3.811,85	3.811,85	3.811,85	374,35	374,35	374,35
		II. altri:						
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata .	5.488,10	5.488,10	5.488,10	488,10	488,10	488,10
	09	b. non nominati	3.811,85	3.811,85	3.811,85	374,35	374,35	374,35
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:						
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:						
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata . .	5.488,10	5.488,10	5.488,10	488,10	488,10	488,10
	12	II. altri	3.811,85	3.811,85	3.811,85	374,35	374,35	374,35
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:						
		A. di cereali:						
		I. di granturco o di riso:						
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	738,75	738,75	738,75	738,75	738,75	738,75
		b. altri:						
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	1.183,10	1.183,10	1.183,10	1.183,10	1.813,10	1.183,10
	07	2. non nominati	2.366,25	2.366,25	2.366,25	2.366,25	2.366,25	2.366,25
		II. di altri cereali:						
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso .	592,50	592,50	592,50	592,50	592,50	592,50
	14	b. altri	2.366,25	2.366,25	2.366,25	2.366,25	2.366,25	2.366,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roccasicura Terza », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1971, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Roccasicura Terza », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 gennaio 1972.

(7463)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 luglio 1971 la gestione commissariale della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti (Asti), è stata prorogata fino al 15 gennaio 1972.

(7464)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila

Con decreto addì 31 luglio 1971 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di L'Aquila viene prorogata fino al 30 aprile 1972 ed il dott. Virginio Pellacchi è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri e obblighi previsti nel decreto ministeriale del 15 febbraio 1969.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione dei bilanci degli esercizi 1970 e 1971 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(7465)

Divieto di esercizio venatorio nella zona faunistica delle Alpi, in provincia di Brescia

Con decreto ministeriale 2 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino al 31 marzo 1977, sotto qualsiasi forma l'esercizio venatorio alla marmotta nella zona faunistica delle Alpi in provincia di Brescia.

(7604)

Divieto di esercizio venatorio in tutto il territorio della provincia di Genova

Con decreto ministeriale 2 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, nella provincia di Genova sotto qualsiasi forma l'esercizio venatorio alla specie della pernice rossa per tutta l'annata venatoria 1971-72.

(7605)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) Il dott. Antonio Gnoni Mavarelli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

2) Il sig. Ludovico Rossi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Governatore: CARLI

(7676)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) Il dott. Domenico Canetto è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bortigali (Nuoro).

2) Il sig. Giacomino Carboni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari).

3) Il sig. Giuseppe Correddu è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villanova Monteleone (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Governatore: CARLI

(7677)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) L'avv. Carmelo Sorrentino è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Andrea di Conza (Avellino)

2) Il sig. Giovanni Tartaglia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti).

3) Il sig. Francesco Spinosi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stornarella (Foggia).

4) Il sig. Carmelo Donnoli è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corleto Perticara (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1971

Il Governatore: CARLI

(7678)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esami a due posti di consigliere di 3 classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva

IL COMMISSARIO

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174 modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Considerato che risultano scoperti due posti di consigliere di 3ª classe nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura di tali posti mediante assunzione di personale idoneo;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro con decreto in data 3 gennaio 1962;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a due posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva, ruolo del personale amministrativo.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n, 3.

Art. 2.

Per l'ammissione al detto concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, devono essere forniti con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche oppure in economia e commercio, conseguito presso una delle università o degli istituti superiori della Repubblica.

Possono partecipare al detto concorso anche gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto, ruolo dei segretari, dell'Ente autonomo E.U.R. che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a segretario aggiunto, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 21 compiuti e non superiore ad anni 32; salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per coloro che siano in possesso dei titoli all'uopo necessari.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'Ente o presso le Amministrazioni dello Stato, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500 (cinquecento) secondo l'allegato schema esemplificativo, dovranno pervenire alla segreteria generale dello Ente autonomo E.U.R., via della Civiltà del Lavoro n. 23 - 00144 Roma, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti debbono indicare:

il cognome e il nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti, che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'Ente entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

Il concorrente dichiarato vincitore deve far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio: diploma originale, o copia in carta legale autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero o sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile in tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine e di residenza o dell'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1936, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medesimo deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impiegati.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente articolo 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o Enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati i documenti comprovanti eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'Ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizone di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e una orale e verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto civile e commerciale;
2) diritto amministrativo e costituzionale;
3) economia politica e scienza delle finanze.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la valutazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la valutazione di almeno sei decimi.

La valutazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale. La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'Ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dello Ente non oltre il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione dei risultati del concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso di cui alla presente deliberazione che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di consigliere di 3ª classe (ex coeff. 229) oltre le quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti, nonchè la indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore del concorso sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio presso cui ha prestato servizio.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo econdo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il commissario: TESTA

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi in carta da bollo da L. 500 alla:

Segreteria generale dell'Ente autonomo Esposizione universale di Roma — Via della Civiltà del Lavoro, 23 - 00144 ROMA

Il sottoscritto nato a (provincia di .) il . residente in (provincia di . .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso a due posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ente autonomo E.U.R.

Fa domanda (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali (3);

d) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . .

f) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data .

Firma . . . . (4)

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data della sentenza, e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se siano state concesse amnistie, indulto, condono o perdono giudiziale).

(4) la firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(7446)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di un membro aggiunto alla commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova (ora coadiutore) e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio stesso anno, registro n. 20, foglio n. 185, con il quale venne bandito un concorso per esami a trentasei posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 19 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre stesso anno, registro n. 33, foglio n. 128, con il quale venne disposta la nomina della commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Ravvisata la necessità di integrare la commissione predetta con un membro aggiunto per l'espletamento della prova di stenografia;

Decreta:

La prof.ssa Rampazzi-Terzoli Silvana, insegnante di stenografia presso l'Istituto professionale di Stato per il commercio « Garrone » di Roma, è nominata membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse per l'espletamento della prova di stenografia.

Alla sopraindicata professoressa, membro aggiunto della commissione, compete il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1971
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 330

(7614)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.